

ORDINANZA N° ...6385.....
del31/3/2009.....



Comune di San Giuliano Milanese

Il Sindaco

MISURE DI CONTRASTO NEI CONFRONTI DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE PER MOTIVI DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

I L S I N D A C O

Rilevato che alla diffusione della prostituzione su strada conseguono situazioni di offesa alla pubblica decenza, che sfocia frequentemente nell'oscenità, e di degrado igienico e urbano, che compromettono le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati e provocano, in danno dei residenti, esasperate e continue tensioni;

Rilevato altresì che il fenomeno della prostituzione su strada rappresenta un "messaggio" sociale diseducativo perché offre un'immagine alterata delle relazioni personali e con ricadute negative sulla dignità e libertà delle persone, che ingenera nella collettività un senso di disagio e scadimento dei valori sociali

Valutate le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica, causa i comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento il cui numero non accenna a calare e la cui attenzione ai dettami al codice della strada rimane sotto i limiti di tollerabilità;

Verificato che l'attività in oggetto viene esercitata trascurando le più elementari norme sanitarie e che dunque essa è lesiva dell'igiene pubblica e della salute delle persone coinvolte che, potenzialmente, possono trasformarsi in portatori di gravi e potenzialmente contagiose patologie;

Verificato inoltre che l'attività di meretricio esercitata su strada comporta anche un'illecita occupazione del suolo o del demanio pubblico, sottraendolo di fatto al normale utilizzo da parte di altri cittadini;

Valutato altresì quanto sopra detto, anche nell'ottica dell'aumento non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;

Ritenuto indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare il fenomeno della prostituzione su strada e del grave pregiudizio alla pubblica decenza, al fine di garantire una maggiore sicurezza alla viabilità ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;

Ritenuto inoltre necessario monitorare tali condotte, che spesso interessano anche minori, per intervenire, ove necessario, con idonee misure sociali per contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento quando non di vera e propria riduzione in schiavitù;

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Visto il Decreto Ministeriale (Ministero Interno) del 5 agosto 2008.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 23.03.2009, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000,

ORDINA

1. è fatto divieto in tutto il territorio comunale di esercitare con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio;
2. è fatto divieto in tutto il territorio comunale di contrattare, di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali;
3. è fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dedite alla prostituzione;
4. è fatto divieto di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale.

E DISPONE

1. che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 relativamente al punto 1 e 3, di € 500,00 relativamente al punto

2 e 4 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma in misura ridotta come determinato con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 23.03.2009 ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689/81 come modificato dalla legge 125/2008.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.11.1981 n 689, è il SINDACO.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso in via preventiva, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano, nonché alla Questura di Milano, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano, al Comando provinciale Guardia di Finanza di Milano, alla Polizia Provinciale di Milano.

Alle forze di polizia locali e statali e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Milano, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO
Marco Toni

San Giuliano Milanese,